

Il riferimento ai limiti e alle condizioni della disciplina comunitaria sugli aiuti “*de minimis*” si è reso necessario al fine di stabilire la compatibilità della misura con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, del TCE).

Quanto al contesto normativo – pur nella consapevolezza che gli aiuti di importanza minore sono, ora, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” – si è deciso di riportare come riferimento il regolamento n. 1998/2006 in quanto la disciplina, come modificata, ha efficacia sin dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istitutiva dei finanziamenti agevolativi e, quindi, in un periodo in cui era ancora vigente il citato regolamento del 2006.

La norma di cui al **comma 31** prevede la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.

Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico.

Attualmente, con l'evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa *ratio* che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione. A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all'individuazione, da parte dell'ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l'accesso all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi.

L'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto che il Fondo di rotazione della legge 183/1987 finanzia interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020. Al fine di adeguare tale previsione ai contenuti dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea in corso di definitiva approvazione da parte della Commissione europea, il **comma 32** in questione amplia la possibilità di attivazione di programmi complementari, aggiungendo ai fondi strutturali (FESR e Fondo sociale europeo) anche i Fondi per lo sviluppo rurale e la pesca (FEASR e FEAMP). Tale ampliamento non comporta alcun incremento di spesa, in quanto il citato Fondo di rotazione interviene a finanziare i predetti programmi nei limiti delle dotazioni già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma, pertanto, non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Il **comma 33** amplia la possibilità, offerta dall'articolo 1, comma 243, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) di attivare anticipazioni su Programmi UE 2014/2020 a titolarità dei Ministeri, aggiungendo ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, dai fondi FEASR e FEAMP (Sviluppo rurale e pesca) anche gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario, al fine di venire incontro alle esigenze di pronta attivazione degli stessi. Tale ampliamento opera comunque nel limite di 500 milioni annui a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, già previsti a legislazione vigente. Dalla norma pertanto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

I Regolamenti comunitari che disciplinano l'intervento dei Fondi di investimento europei (SIE) relativi al periodo 2014/2020 prevedono per gli Stati membri e le singole Amministrazioni titolari degli interventi operativi l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici evoluti per supportare i processi di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema comunitario SFC 2014 e con i beneficiari dei